

STATUTO PER L'ASSOCIAZIONE

Associazione Italia Patrimonio dell'Umanità

ART. 1 – (Denominazione e sede)

Il 20 di giugno, 2009, è stata costituita, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, l'associazione denominata:

Associazione Italia Patrimonio dell'Umanità

con sede in Via della Condotta, 12, Firenze (FI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

Le finalità che si propone sono in particolare:

1. promuovere l'adesione dei cittadini italiani per collaborare in trasformare l'Italia in una nazione ottimista, moderna e con fiducia nel futuro;
2. promuovere l'adesione dei cittadini stranieri per diventare i "fans" dell'Italia;
3. promuovere la partecipazioni dei cittadini italiani e stranieri nelle campagne dell'Associazione, mediante l'invio delle loro proposte online;
4. creare uno spazio libero per il dibattito e lo scambio di opinioni tra i cittadini tramite la loro partecipazione nei blog di discussioni online;
5. contribuire nel diffondere l'importanza dell'Italia come un autentico patrimonio dell'umanità;
6. comunicare dell' informazioni vere e precise ai soci, ai stranieri ed agli italiani sulla realtà italiana nel passato e nel presente, contrastando fenomeni di diffusione d'informazioni essageratamente pessimiste;
7. contribuire ad informare ai cittadini italiani e stranieri delle cose positive di questo paese;
8. contrastare i fenomeni di diffusione strumentalizzata della negatività e del disagio collettivo della nazionalità;
9. comunicare informazioni vere e precise agli stranieri su ciò che l'influenza dell'Italia rappresenta sia per loro stessi che per il resto del mondo;
10. promuovere la consapevolezza dell'importanza e della posizione reale dell'Italia nel contesto internazionale;
11. promuovere la cultura, l'arte, la scienza e la tecnologia italiana in tutto il mondo;
12. promuovere il "made in Italy";

13. promuovere l'amore e il rispetto per l'Italia da parte dai giovani italiani per far emergere una nuova generazione di cittadini con alto senso civico e nazionalista;
14. promuovere anche l'uropeizzazione degli italiani nel senso che per fare un miglior "cittadino europeo" ci vuole prima di tutto fare il bravo "cittadino italiano". Non si può amare l'Europa senza amare la propria Patria, che è comunque parte dell'Europa;
15. promuovere l'unità dell'Italia nel senso che l'Italia appartiene a tutti e tutti siamo parte dell'Italia, così, per esempio, i Siciliani non solo devono essere orgogliosi di Pirandello (nato in Sicilia), ma anche di Vivaldi, (nato a Venezia), e così via;
16. offrire dei servizi utili ai soci;
17. organizzare ferie, esposizioni e tutti tipi di eventi per diffondere prodotti, servizi, cultura, arte, cucina e tutti tipi di manifestazioni della creatività italiana;
18. difendere il "marchio Italia" aiutando oppure consigliando ai fornitori di prodotti e servizi italiani in tutto il mondo ad adempire con gli alti livelli di qualità che devono avere i prodotti o servizi italiani;
19. ottenere donazioni e i fondi per contribuire alla ristorazioni di beni culturali ed artistici in Italia;
20. effettuare delle ricerche storiche, culturali, genealogiche e di altri tipi per creare nuovi libri e articoli d'interesse generale;
21. diffondere i valori italiani sviluppati dai secoli.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea con diritto ad usufruire dei servizi ma non hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ed hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione ed hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci fondatori, sostenitori e benemeriti hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Tutti i soci fondatori, sostenitori e benemeriti maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da minimo tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno

trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.